

Legge regionale 05 dicembre 1994 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 07/12/1994

Ulteriore modifica della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 << Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >>.

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, coma già sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 54, è sostituito dal seguente:

<<1. È autorizzata la prosecuzione dell' attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale e di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e in particolare dell'articolo 36, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. >>.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.